Sanzioni

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare:

> i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
> se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.

(beneficiario Erario)

Dal 15 novembre 2011 in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.

Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).

EURO 20,00

(per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)
Il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio ed e' consentito se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione.
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli – Corso Meridionale 58 Napoli, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli via Corso Meridionale 58 Napoli, eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate, nonché si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81).

Società, cooperative e consorzi - Imprese individuali, notai, intermediari

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) – (Causale PA), presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:

- inviata a mezzo PEC all'indirizzo registroimprese@na.legalmail.camcom.it
- inviata per posta semplice all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 80142 Napoli
- consegnata direttamente all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 Napoli

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, **Euro 25,00** per spese di procedimento e spese di notifica, da effettuarsi con il modello **PagoPA** allegato alla notifica del verbale.

Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, **Euro 15,00** per le ditte individuali ed **Euro 25,00** per le Società, per spese di procedimento e spese di notifica.

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO (artt. 14/16/17/18 L.. 689/81)

Il verbale di accertamento viene emesso a seguito di violazioni di norme amministrative. Dopo la contestazione e/o la notifica l’interessato può:

1) effettuare il pagamento dell’oblazione entro 60 giorni per l’importo indicato nel verbale, pari al doppio del minimo o, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione, dandone comunicazione all’organo verbalizzante al fine di estinguere il procedimento.

2) presentare a mano o inviare per posta uno scritto difensivo alla Camera di Commercio, Ufficio Tutela del Consumatore, entro 30 giorni dalla notifica in carta semplice motivando e documentando le proprie ragioni e allegando copia del verbale. Negli scritti difensivi si può anche chiedere di essere ascoltato per esporre di persona la argomentazioni a favore. In tal caso l’ufficio provvederà a convocare l’interessato e a redigere copia del verbale di audizione, consegnandone una copia.

Se nel verbale è indicato l’obbligato in solido, il pagamento dell’oblazione effettuato da uno solo dei soggetti estingue il debito per entrambi.

Con determinazione del Conservatore e Dirigente dell'Area Anagrafe Economica nr. 101 del 20-3-2025, è stato deciso che i verbali di accertata violazione sono notificati, ove possibile, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel Registro Imprese, sia per gli obbligati principali che per le società in solido.

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).

Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare:

> i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
> se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.

(beneficiario Erario)

Dal 15 novembre 2011 in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.

Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:

- l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- l'apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)

Importi
Euro 10,00 sanzione minima (per la denuncia presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
Euro 51,33 sanzione massima (per la denuncia presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini)
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Solo per **sanzioni REA**

Per autorizzare il prelievo dell'importo della sanzione dovuta, in fase di spedizione della pratica telematica, occorre scrivere nel riquadro **NOTE** della distinta e nella messaggistica della pratica:
SI AUTORIZZA IL PRELIEVO DELL'IMPORTO DOVUTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL TARDATO DEPOSITO

Per le sanzioni relative aggiornati alla legge 180/211 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", entrata in vigore il 15 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011) sono applicati i seguenti importi:

- Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al

deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio

Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione al 14/11/2011 si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi:

Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Tipo di violazione	Sanzione pecuniaria prevista	
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali	€ 20,00	
ATTI SOCIETARI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative	Se l’atto viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto	Se l’atto viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto
BILANCI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali, consorzi e cooperative	Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio	Se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio
Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL)	€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni; € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia, per ritardo superiore a 30 giorni e in caso di omissione.	

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mer 18 Feb, 2026

Condividi

Reti Sociali

Valutazione

Select rating
Media: 4.6 (5 votes)

Aliquota